



Comune di
SANT'URBANO
Provincia di Padova

PAT


Piano di Assetto del Territorio

2007

Piano Regolatore Comunale - L.R.11/04


Elaborato N.

42



Norme tecniche

Estratto degli articoli modificati e integrati



Prot. N. SANT0610

Data

Redatto
Verificato

Progettisti:
Urb. Raffaele Gerometta
Urb. Daniele Rallo

Consulenti:
Agr. For. Marco Pianca
Geol. Gino Lucchetta
Nat. Enirico Romanazzi

Collaboratori:
Urb. Gabriele Lion
Geom. Michele Pessot
Urb. Lisa De Gasper
Ing. Elettra Lowenthal



Adottato

Il Segretario

Approvato

Il Sindaco

VENETO PROGETTI
pianificazione
architettura
urbanistica
infrastrutture
ricerca

sede legale:
S. Vendemiano (TV)
via Treviso, 18
tel. 0438/412433
fax 0438/429000

PAT Sant'Urbano - Norme tecniche
Estratto degli articoli sottoposti a modifiche e integrazioni secondo le indicazioni formulate dalla
Regione Veneto - Settore Geologia

INDICE

Art. 21 – Rispetto idraulico.....	2
Titolo IV: Invarianti.....	3
Art. 32 – Invarianti di natura geologica	3
Art. 33 – Invarianti di natura geomorfologica	4
Art. 34 – Invarianti di natura idrogeologica - corsi d'acqua	5
Titolo V: Fragilità.....	6
Art. 39 – Compatibilità geologica	6
Art. 40 – Aree a rischio idraulico e dissesto idrogeologico	7

ART. 21 – RISPETTO IDRAULICO

1. La Tav. di Progetto n. 1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” evidenzia, ai sensi del R.D. n. 523/1904 e del R.D. n. 368/1904, le fasce di rispetto di m. 20 dal piede dell'argine principale per il Fiume Adige e m. 10 per i canali primari, individuate anche a fini di polizia idraulica e di tutela dal rischio idraulico:
 1. Fiume Gorzone;
 2. Canale Masina;
 3. Scolo Santa Caterina.
 4. Scolo Consortile Mandriazze;
 5. Scolo Consortile Treves;
 6. Scolo Consortile Frattesina;
 7. Scolo Consortile Laghetto;
 8. Scolo Consortile Matteazzi;
 9. Scolo Consortile Allacciante Laghetto
 10. Canaletta Irrigua Ca'Morosini
 11. Scolo Consortile Vallurbana
 12. Scolo Consortile Giovanelli
 13. Scolo Consortile Ca'Morosini
 14. Scolo Consortile Allacciante Stradona
 15. Scolo Consortile Stradona
 16. Scolo Consortile Sabbadina
 17. Scolo Consortile Gorgi
 18. Scolo Consortile Gorgi Secondario
 19. Scolo Consortile Sturara
 20. Scolo Consortile Terreni Medi
 21. Scolo Consortile Diramazione Terreni Medi
 22. Scolo Consortile Spinella
 23. Scolo Consortile Collettore Principale Lavacci
 24. Scolo Consortile Barbiera
 25. Scolo Consortile Collettore Principale Valgrande
2. Le fasce di rispetto di cui al comma 1 determinano un vincolo di inedificabilità, mentre sono vietati, per una fascia di m. 4 le piantagioni di alberi e siepi e lavori di movimento terreni.
3. Per gli edifici legittimi esistenti entro le predette fasce di rispetto sono sempre consentiti gli interventi previsti dalle lett. a), b) c) e d) del primo comma dell'art. 3 del D.Lgs. n. 380/2001.
4. In parziale deroga a quanto sopra indicato, all'interno delle fasce di inedificabilità sono ammessi gli ampliamenti previsti dalla specifica normativa di zona a condizione che:
 - a) rispetto agli allineamenti esistenti gli ampliamenti non sopravanzino verso il bene tutelato;
 - b) non impegnino in ampliamento il fronte per una estensione lineare superiore al 20% dell'affaccio esistente e comunque non maggiore di ml 10 (dieci).
5. Le limitazioni ed i vincoli riguardanti tali fasce possono essere derogati, previo parere favorevole dell'ente gestore, solo a seguito di uno specifico piano o strumento attuativo (comunque denominato) o di una specifica scheda progettuale o planivolumetrica prevista dallo strumento urbanistico generale, che individui in maniera puntuale le sagome degli edifici e i percorsi pubblici lungo i corsi d'acqua o le loro alternative anche attraverso gli edifici stessi (passaggi coperti) o con la realizzazione di elementi a sbalzo (ballatoi-passerelle).

TITOLO IV: INVARIANTI

ART. 32 – INVARIANTI DI NATURA GEOLOGICA

1. Le invarianti di natura geologica sono così classificate:
 - a) Invarianti di natura geomorfologica, disciplinate all'art. 33 delle presenti N.T.;
 - b) Invarianti di natura idrogeologica, disciplinate all'art. 34 delle presenti N.T..
2. La Tav. di Progetto n. 2 "Carta delle invarianti" evidenzia le invarianti di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 33 – INVARIANTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA

1. Trattasi di zone ed aree di sedime dei tracciati di corsi fluviali estinti, dossi fluviali e argini di valore geomorfologico collegati all'esistenza dei corsi d'acqua.
2. Il P.I. provvederà a completare l'individuazione, la tutela e la valorizzazione dei dossi fluviali e degli argini.
3. I tracciati dei dossi ricadenti all'interno delle zone agricole devono essere riqualificati dal punto di vista ambientale e paesaggistico mediante la sistemazione di opportune quinte arboree e/o arbustive adatte alle condizioni climatiche e pedologiche della zona, da inserire lungo elementi fisici evidenti, ad esclusione delle aree già oggetto di attività di coltivazione e di insediamenti agricoli e produttivi esistenti.

ART. 34 – INVARIANTI DI NATURA IDROGEOLOGICA - CORSI D'ACQUA

1. Trattasi delle aree interessate dai sedimenti demaniali dei corsi d'acqua pubblici ed acque pubbliche in genere oltre ai manufatti idraulici.
2. Il P.I. completa la individuazione dei sedimenti demaniali dei diversi corsi d'acqua pubblici ed acque pubbliche in genere e dei manufatti idraulici.
3. Il P.I. definisce le norme di tutela e valorizzazione di dettaglio.
4. Nell'ambito dell'area demaniale dei corsi d'acqua pubblici ed acque pubbliche in genere sono ammesse esclusivamente opere finalizzate:
 - a) al riassetto dell'equilibrio idrogeologico;
 - b) al ripristino della funzionalità della rete del deflusso artificiale;
 - c) alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture;
 - d) alla rinaturalizzazione spontanea;
 - e) al miglioramento generale della qualità ecobiologica
 - f) a favorirne la fruizione pubblica.Esse dovranno essere concepite privilegiando le tecniche costruttive proprie dell'ingegneria naturalistica.
5. Per le canalizzazioni agricole (fossi e scoline) tutti gli interventi che coinvolgono parti di territorio agricolo dovranno essere finalizzati all'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità quando è accertata la manomissione. E' vietato interrompere e/o impedire, con la costruzione di strade, il deflusso superficiale dei fossi e dei canali in aree agricole senza prevedere un nuovo deflusso per le acque superficiali.
6. Qualora approvati dall'autorità competente, sulla risorsa idrica sono ammesse opere destinate al disinquinamento, alla valorizzazione e fruizione naturalistico ambientale ed impianti per la produzione di energie rinnovabili.
7. I nuovi argini che dovranno essere messi in opera per il rifacimento e miglioramento di quelli esistenti lungo i corsi d'acqua, dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde.
8. E' prescritta la conservazione e valorizzazione della vegetazione ripariale, salve le sistemazioni connesse ad esigenze di polizia idraulica e stradale.
9. E' fatto obbligo, nelle opere di manutenzione riguardanti opere e manufatti idraulici utilizzare materiali e tecniche costruttive coerenti con la storia e le caratteristiche del luogo.

TITOLO V: FRAGILITÀ

ART. 39 – COMPATIBILITÀ GEOLOGICA

1. Trattasi della definizione della compatibilità geologica dei terreni ai fini urbanistici. La classificazione delle penali ai fini edificatori è fondata su indici relativi di qualità dei terreni con riferimento ai possibili effetti di inquinamento delle acque sotterranee, alla compressibilità dei terreni, alle caratteristiche geotecniche nei confronti delle opere di fondazione, alla esondabilità dei corsi d'acqua, alla sicurezza di arginature o di altre opere idrauliche.
2. La Tav. di Progetto n. 3 "Carta della fragilità" evidenzia, ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo, due categorie di terreno:
 - a) aree idonee a condizione;
 - b) aree non idonee.
3. Il P.I., tenuto conto delle previsioni del P.A.T. ed in relazione alla classificazione sismica del comune, provvederà a disciplinare la localizzazione e la progettazione degli interventi edificatori sulla base della classificazione di cui al successivo comma, ed in conformità alle Norme tecniche sulle costruzioni in vigore.
4. Le due categorie di terreno sono così regolamentate:
 - a) le "aree idonee a condizione" includono la maggior parte del territorio comunale ove è necessario che in tutte le fasi di utilizzo edificatorio si proceda ad accurata:
 - indagine geologica e geotecnica;
 - verifica di compatibilità idraulica;
 - rilievi topografici di dettaglio;il tutto al fine di dimensionare adeguatamente le opere di fondazione, definire accuratamente le modalità di regimazione e drenaggio delle acque, indicare la presenza di un potenziale rischio idraulico non prima evidenziato, verificare la eventuale necessità di procedere al rialzo del piano di campagna di riferimento o di realizzare altri interventi compensativi (ricalibrazione della rete di scolo, creazione di bacini di espansione, etc.);
 - b) le "aree non idonee" sono articolate in:
 - discariche;
 - alvei fluviali;
 - corsi d'acqua.
5. Dal punto di vista del rischio sismico tutto il territorio comunale rientra all'interno della classificazione dei comuni a rischio sismico Livello 4 di cui al R.D. n. 2105 del 1937 e successive modifiche ed integrazioni (D.P.C.M. n. 3274 del 2003, D.C.R. n. 67/2003, D.P.C.M. n. 3519/2006 e D.G.R. n. 71/2008).

ART. 40 – AREE A RISCHIO IDRAULICO E DISSESTO IDROGEOLOGICO

1. Trattasi di aree individuate e classificate dagli strumenti di pianificazione urbanistica e di settore in relazione alla pericolosità idraulica.
2. La Tav. di Progetto n. 3 “Carta delle fragilità” evidenzia le aree soggette a dissesto idrogeologico, denominandole specificatamente “Aree esondabili o a ristagno idrico”.
3. La perimetrazione delle aree di cui al comma precedente comprende:
 - a) le aree a rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al P.A.I.;
 - b) le aree ad alto e a medio rischio idraulico rilevate dal Consorzio di Bonifica Euganeo;
 - c) le aree con possibile emergenza della falda freatica o con pericolo di esondazione rilevate nelle tavole di analisi del PRG vigente;
 - d) le aree esondabili o a pericolo di ristagno idrico rilevate nel PTCP di Padova adottato nel 2006.
4. La normativa urbanistica e edilizia a corredo del P.I. e dei P.U.A. dovrà prevedere specifiche norme volte a garantire una adeguata sicurezza degli insediamenti previsti, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel P.A.I. e nel P.A.T.. In generale tali norme dovranno regolamentare le attività consentite, gli eventuali limiti e divieti, fornire indicazioni sulle eventuali opere di mitigazione da porre in essere e sulle modalità costruttive degli interventi.
5. Le presenti norme si applicano anche ai progetti di opere pubbliche la cui approvazione costituisce variante allo strumento urbanistico generale.
6. Al fine di evitare l'aggravio delle condizioni di dissesto idraulico, il P.I. e tutti i Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) dovranno contenere uno studio di compatibilità idraulica per tutto il territorio interessato dallo strumento urbanistico, una valutazione dell'alterazione del regime idraulico provocata dalle nuove previsioni urbanistiche, nonché idonee misure compensative. In particolare lo studio dovrà assicurare che non sia significativamente variato il grado di permeabilità e le modalità di risposta agli eventi meteorici del suolo, eventualmente individuando superfici atte a favorire l'infiltrazione delle acque e la realizzazione di volumi di invaso compensativi.
7. Per la valutazione della compatibilità idraulica si applica la D.G.R. 1322 del 10 maggio 2006 “Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici” e successive modifiche ed integrazioni.